



Legnano Il, 10/03/2023

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 10/03/2023 alle ore 17,00, in modalità telematica tramite videoconferenze (Skype), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, regolarmente convocata a norma dello statuto, sono presenti i seguenti soci: (vedi allegato A)

In discussione i seguenti ordini del giorno:

- Modifiche statutarie
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, a norma dello statuto, la Presidente dell'Associazione Sig.ra Filomena Cavallaro, funge da Segretario la Sig.ra Fabrizio Zaniolo.

Il Presidente, si accerta dell'identità e la legittimazione degli intervenuti per il regolare svolgimento dell'adunanza, la regolarità della convocazione e del numero legale dei soci, dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

Prende la parola il Presidente, che illustra che in questa fase, così come previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, è in atto la trasmissione dell'iscrizione della nostra Associazione, dal Registro Generale Regionale delle Associazioni al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'ufficio competente con mail del 02/03/2023 richiedeva di modificare lo statuto dell'Associazione agli Art.14, 23, per adeguarli alle normative vigenti. Pertanto passava alla lettura degli articoli stessi ed evidenziava le parti da modificare, (parti evidenziate in giallo da eliminare che verranno sostituite dai testi scritti in rosso) così come sotto riportati;

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega; e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia l'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21 C.C., è indroghabile la presenza e il voto

Associazione Gemma Burundi-Odv
Via Gaeta, 14 Legnano 20025 MI
C.F: 92092150152

Mail: segreteria@gemmaburundi.org
Mail pec: filomena.cavallaro@pec.it



favorevole dei ¾ degli associati aventi diritto al voto, sia in prima convocazione che nelle successive.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria (modificato)

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei **2/3** degli associati, presenti in proprio o per delega; e in seconda convocazione **la presenza del meta più uno degli associati**, in proprio o per delega; e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia l'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21 C.C., è indroogabile la presenza e il voto favorevole dei ¾ degli associati aventi diritto al voto, sia in prima convocazione che nelle successive.

Art. 23 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un Organo di Controllo composto da 3 (tre) persone, **di cui almeno una (+) scelta** tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. L'Assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora almeno un membro dell'Organo di Controllo collegiale, o l'Organo di Controllo monocratico, siano iscritti nel registro dei revisori, questi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 23 – Organo di controllo e revisione legale dei conti (modificato)

L'assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un Organo di Controllo composto da 3 (tre) persone, **scelti** tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. L'Assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.



Qualora almeno un membro dell'Organo di Controllo collegiale, o l'Organo di Controllo monocratico, siano iscritti nel registro dei revisori, questi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il Presidente chiede ai soci se ci sono delle osservazioni in merito, non essendoci interventi passa alla votazione delle modifiche statutarie, attraverso chiamata nominale chiede l'espressione del voto. **L'assemblea approva all'unanimità.**

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 18,15 dichiara chiusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Carlo Tassinari

IL SEGRETARIO

2.1.12

A GENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio Provinciale di Legnano
Il presente atto è stato registrato il 22/3/23
al n° 648 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale

Il Rappresentante
Adriana Pundo



Associazione Gemma Burundi-Odv
Via Gaeta, 14 Legnano 20025 MI
C.F.: 92092150152

Mail: segreteria@gemmaburundi.org
Mail pec: filomena.cavallaro@pec.it



Allegato A

Il presente è allegato all'atto
registrato il 22/3/23 al n° 648 cate 3
per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
A. D'Amico

Presenze Assemblea dei Soci 10/03/2023

Filomena Cavallaro
Marisa pescarino
Paola Galvan
Sergio Cammarata
Francesco Lodise
Vittorio Fulgenzi
Claudio Antolini
Maria Novella Trantino
Fabrizio Zaniolo
Francesca Messina
Mirco Zaniolo
Nicoletta Mascaro
Pasqualina Cavallaro
Stefano Luigi Tomanin
Teodora Palmieri
Monica Raimondi
Eric Manirambona
Massimo Ghiraldini
Jacopo Ghiraldini
Martina Zaniolo
Eleonora Fella
Giorgio Brena
Sergio Terziani
Pina Scialanca
Gianpaola Cagnin
Armando Cuscani
Violetta Montagna
Marta Mazzoni
Nicoletta Mazzoni
Carla Balduzzo

delega Filomena Cavallaro
delega Filomena Cavallaro
delega Eric Manirambona
delega Eric Manirambona
delega Marisa Pescarino
delega Marisa Pescarino
delega Paola Galvan
delega Paola Galvan
delega Francesco Lodise

20
R



"GEMMA BURUNDI - O.D.V."

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE"

Il Presidente
A. Ariana Pumbo

Per delega del Direttore Provinciale

Il presente è allegato all'atto
registrato il 22/3/23 al n. 648 sec. 3

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Organizzazione di Volontariato, apartitica e aconfessionale, nella forma di Associazione riconosciuta e quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con la seguente denominazione **"GEMMA BURUNDI - O.D.V."**.

Viene espressamente previsto che a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la Legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione dovrà aggiungere alla denominazione **"GEMMA BURUNDI - O.D.V."** anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Disciplina

L'Associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto e dai principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dalle leggi regionali di attuazione e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI), Via Gaeta n. 14. La sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con decisione dell'Organo Amministrativo. Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza. Il cambiamento della sede non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, se nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4 - Attività e finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha lo scopo di raccogliere fondi per il Burundi: - per il sostegno all'istruzione; - per la creazione di laboratori artigianali e professionali; - per il sostegno di obiettivi economico-sociali, con particolare riferimento all'agricoltura, all'artigianato e alle piccole imprese;

- per l'aiuto e/o il finanziamento a progetti d'inserimento nel mondo del lavoro;
- per assicurare un'assistenza ai soggetti delle fasce sociali più deboli: dai bambini malnutriti, ai malati gravi, agli anziani bisognosi, alle famiglie che vivono al di sotto dei limiti di sopravvivenza;
- per attività ludico-sportive;

- per fornire prestazioni sanitarie, compreso l'allestimento di ambulatori pediatrici e la raccolta di medicinali, macchinari e quanto necessario per il suo funzionamento.

A tal fine si propone di svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione, di rappresentare le necessità, intraprendere iniziative, sollecitare privati cittadini, Enti ovvero Organi istituzionali per il raggiungimento e il soddisfacimento degli scopi prefissati.

E' consentito all'Associazione di svolgere anche attività diverse da quelle di cui dall'art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Queste ultime, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, saranno comunque secondarie e strumentali rispetto all'attività principale.

A tale scopo, l'Associazione può quindi, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili - anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, per:

- a) contribuire agli impegni necessari per realizzare lo scopo dell'Associazione;
- b) curare la preparazione di volontari che intendono impegnarsi attivamente;
- c) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e concedere borse di studio.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si dovessero rendere necessarie, utili od opportune per il conseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione opera nel territorio nazionale e internazionale, con beneficiari finali situati prevalentemente nel territorio estero del Burundi.

Art. 5 - Principi informativi

L'Associazione avrà come principi informativi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari e gratuità delle cariche associative salvo quanto previsto per legge e salvo il rimborso delle sole spese vive documentate necessarie per l'espletamento della loro funzione nelle attività istituzionali previste e condivise dal Consiglio Direttivo; sovranità dell'Assemblea, prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari, diritti e obblighi degli associati, divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione dei nuovi associati.



Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati a maggioranza qualificata.

Art. 7 - Risorse economiche e beni

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi, pubblici e privati, e di organismi anche internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi ed introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli associati.

Art. 8 - Associati ed ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, siano mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgano l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'Associazione si compone di associati:

- Fondatori: sono coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione e sono intervenuti all'atto costitutivo per la sua costituzione;

- Ordinari: sono coloro che aderiranno successivamente all'Associazione, versando la quota associativa, e condividendone le finalità e gli scopi e quanto altro sopra meglio indicato;

- Operativi: sono coloro che aderiranno successivamente all'Associazione, prestando la propria attività gratuita e volontaria.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato da far pervenire anche via e-mail, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di cui sopra. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato, in caso di rigetto, può ricorrere al collegio dei probiviri, se eletto, in mancanza del quale può ricorrere all'assemblea.

Gli associati dovranno versare al momento dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Si considera decaduto l'associato in ritardo nel versamento della quota associativa oltre l'anno; salva sua riammissione a seguito di nuova domanda.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, purché siano in regola con il versamento della quota associativa dovuta.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
- previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo e ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, consultare i verbali e ogni altra documentazione di legge;
- informazione e controllo ai sensi di legge.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa dovuta secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

Recesso volontario: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Decadenza: essa avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 12 (dodici) mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale.

Esclusione: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al collegio dei probiviri, se eletto, in mancanza del quale può ricorrere all'assemblea, mediante lettera



raccomandata o PEC o con altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, Il Collegio e/o l'assemblea dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Proibiti;
- l'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive che dovessero rendersi necessarie per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, previamente autorizzate; ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c..

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione. Gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno o quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare a mezzo raccomandata, postale o a mano, o e-mail o PEC, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo (1/3) degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato nei casi di legge presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione si intenderà tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i relativi componenti l'Organo amministrativo non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione la presenza del metà più uno degli associati, in proprio o per delega; e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia l'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21 C.C., è indroghabile la presenza e il voto favorevole dei ¾ degli associati aventi diritto al voto, sia in prima convocazione che nelle successive.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea degli associati:
a) la deliberazione in merito alla determinazione della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
b) la determinazione del numero e l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
c) la nomina, nei casi in cui è obbligatoria, dei componenti l'Organo di Controllo;

- d) la nomina, nei casi in cui è obbligatoria, del Revisore Contabile;
 - e) l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
 - f) le modificazioni dello Statuto;
 - g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione;
 - h) la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - i) l'adozione di ogni altra decisione su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Associazione che lo elegge, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Associazione tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, essi vanno sostituiti coi primi non eletti o, in mancanza, scelti tra gli associati e la loro nomina sarà ratificata dalla prima assemblea utile.

I nominati restano in carica fino alla prima Assemblea degli associati successiva.

L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la metà o la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea degli associati convocata d'urgenza dai consiglieri restanti o, in mancanza, dall'eventuale Organo di Controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 17 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo reputi necessario o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) suoi membri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi, con qualsiasi mezzo che ne assicuri la prova della ricezione, a ciascun componente del Consiglio Direttivo e all'eventuale Organo di Controllo, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente

ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 - Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

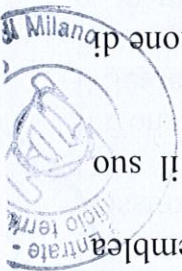
La rappresentanza legale dell'Associazione in ogni sede spetta al Presidente o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli associati.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

- determina la quota associativa annuale da proporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- amministra l'organizzazione e le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- conferisce delega ai consiglieri per il compimento di determinati atti o esecuzione di deliberare;
- delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale che regionale, nazionale o internazionale;
- delibera sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti;
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi alle formalità pubblicitarie e iscrizione nei registri dell'Associazione;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera in ordine all'assunzione di personale, nei limiti di legge;
- propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze ad associati o terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni di tali organi, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salva la nomina in tal sede di altro soggetto verbalizzante.
Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; aggiorna il libro degli associati, il libro delle deliberazioni delle Assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; cura inoltre la conservazione dei relativi libri e verbali.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed è deputato all'aggiornamento e alla regolare tenuta dei libri contabili.

Art. 22 - Collegio dei Probi

Il Collegio dei Probi, se eletto, arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione che interessino uno o più associati, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Collegio è formato da 3 (tre) componenti nominati dall'Assemblea tra gli associati, restano in carica per 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato dagli altri membri, in mancanza, dall'associato con più anzianità tra gli eletti.
Il Collegio dei Probi si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti il Consiglio Direttivo, o di almeno 5 (cinque) associati, o di 1 (un) associato interessato alla risoluzione di una controversia riguardante la propria esclusione.
Il Collegio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Le riunioni del Collegio sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri.

Art. 23 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un Organo di Controllo composto da 3 (tre) persone, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c..
L'Assemblea nomina, qualora sia obbligatorio per legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora almeno un membro dell'Organo di Controllo collegiale, o l'Organo di Controllo monocratico, siano iscritti nel registro dei revisori, questi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 24 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 25 - Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea degli associati, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione e sarà da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito, nei termini di legge. Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 ed è fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, per comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

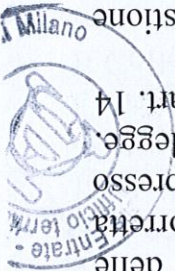
Art. 26 - Personale retribuito e associati volontari

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.
Gli associati o i terzi che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui all'Art. 14.



In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente lo stesso o analogo scopo, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

Art. 29 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.



Legnano

